



# CITTÀ di MILAZZO

4° SETTORE "Ambiente e Territorio"  
3° Servizio "Tutela dell'Ambiente e Verde Pubblico"

**ORDINANZA** n. *8* del *28/01/2021*  
IL SINDACO  
Ufficiale di Governo

**Vista** la nota prot. n. 58 del 27.01.2021 del Servizio Veterinario del Distretto di Milazzo dalla quale risulta che nell'allevamento sito in contrada Torretta agro di Milazzo, codice aziendale IT049ME01P, si è verificato un caso di Brucellosi Bovina negli animali di cui è proprietaria la Sig.ra ...omissis... nata a ....omissis.... il ...omissis... e residente a ...omissis... in ...omissis...;

**Visto** il rapporto di prova n. 2021 BA 444 del 26.01.2021 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale;

**Visto** il T.U. delle I.L.SS. n. 1265 del 27.7.1934;

**Visto** il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n° 320 dell' 8.02.1954;

**Visto** il Decreto n° 651 del 27.08.1994 e successive modifiche ed integrazioni concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi bovina;

**Visto** il D.L.vo 196 del 22/05/1999;

**Visto** il D.A. n. 00519 del 12/4/02 e n. 2090 del 06/11/13, recanti misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali;

**Visto** il DPR 317/96 e s.m.i.;

**Visto** il Regolamento CE 1760/00 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di anagrafe bovina;

**Visto** il DM 31/1/02 e successive modifiche e integrazioni concernente il funzionamento dell'anagrafe bovina;

**Vista** la Legge 833/78 ;

**Visto** il D.L.vo 502/92;

**Visto** il D.L.vo 517/93;

**Viste** le LL.RR. 30/93 e 33/94;

**Visto** il D.A. n° 13306 del 18.11.1994;

**Visto** il Reg. CE 882/2004;

**Considerata** la necessità, più volte ribadita dalle disposizioni dell'Assessorato Reg.le della Salute, di mettere in campo azioni orientate alla eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini ed ovicaprini;

**Ritenuto** che al fine di accelerare l'attività di eradicazione della brucellosi è necessario procedere ad un rapido abbattimento dei capi risultati infetti alla malattia e al frequente ricontrollo da parte del Servizio Veterinario degli allevamenti sede di focolaio;

## ORDINA

**alla Sig.ra ....omissis....;**

meglio generalizzato in premessa, anche a ratifica delle misure già adottate dal Servizio Veterinario, di adempiere e rispettare quanto segue:

1) L'animale risultato infetto di brucellosi contrassegnato con marca auricolare IT083990278352 con bolo endoruminale 038083990278352, va isolato in separato ricovero sino alla macellazione o all'abbattimento sotto controllo ufficiale;

2) L'abbattimento del capo risultato infetto al controllo del 21.01.2021 nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 15 giorni dalla data di notifica al proprietario/detentore da parte del Servizio Veterinario delle istruzioni tecniche di cui all'art. 9 del R.P.V. DPR 320/1954;

3) tutti i bovini di cui al mod. 2/33 del 21.01.2021 che deve essere notificato all'allevatore, e le specie sensibili presenti in azienda sono posti sotto sequestro sanitario; è vietato qualsiasi movimento da e per l'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita degli stessi destinati ad immediata macellazione, da rilasciare ai sensi del D.P.R. 320/54;

4) i passaporti e le cedole identificative dei bovini, previste dal DPR 317/96 e s.m.i. e dal Regolamento Cee

820/97, devono essere consegnati al Servizio Veterinario e posti sotto sequestro presso l'ufficio Veterinario del Distretto di Milazzo; tali passaporti e cedole saranno riconsegnati all'allevatore solo per accompagnare i bovini destinati alla immediata macellazione;

5) la disinfezione dovrà essere così effettuata, sotto controllo ufficiale del SIAPZ dell'ASP di Messina (Area C):

- Locali senza animali Gluteraldeide: al 2%; Composti fenolici in soluzione con acqua calda a 70°-80° al 3%;
- Locale con animali Acido Paracetico: al 1-2%;
- Sale di mungitura e attrezzature: Ipoclorito di sodio al 3%;

6) il divieto di impiego dei pascoli dove hanno pascolato animali infetti non prima di 4 mesi dall'allontanamento degli stessi;

7) il trattamento delle carcasse, delle mezzene, dei quarti e dei visceri degli animali morti comunque non destinati al consumo umano ai sensi del Reg. CE n. 1069/2009;

8) l'immediata distruzione col fuoco o interrimento previa aspersione con un prodotto disinfettante appropriato, secondo quanto previsto dal D.P.R. 320/54, del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale o sostanza venuti a contatto con gli animali infetti o con le placente;

9) la sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno tre settimane prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le orticole; parimenti dicasi per i liquami di raccolta;

10) il divieto della monta naturale;

11) la mungitura degli animali sani prima di quella degli animali infetti o sospetti;

12) il latte proveniente dalle bovine/bufale infette prima dell'abbattimento può essere utilizzato, sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'Area "C", unicamente per l'alimentazione animale, all'interno dell'allevamento stesso, previo trattamento termico;

13) il latte degli animali sani, previa autorizzazione del Servizio Veterinario dell'area "C" deve essere raccolto in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni e può essere utilizzato esclusivamente per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte, dopo essere stato sottoposto ad un idoneo trattamento termico da effettuarsi sotto il controllo del Servizio Veterinario dell'area "B".

Tuttavia detto latte può essere risanato direttamente nell'azienda di produzione, a condizione che l'azienda stessa sia in possesso di specifico impianto per il risanamento del latte autorizzato dalla autorità sanitaria locale e sotto il costante controllo del Servizio Veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio;

14) la segnalazione immediata al Servizio Veterinario per la successiva identificazione dei vitelli di ambo i sessi nati da madri infette; il divieto della loro utilizzazione per la riproduzione e lo spostamento dall'azienda tranne che per il macello;

15) deve essere dato immediato avviso al Servizio Veterinario dell'ASP di Messina di ogni nuovo caso di malattia o di morte o di macellazione d'urgenza;

16) il ripopolamento dell'allevamento potrà avvenire soltanto dopo che tutti i soggetti di età superiore ai 12 mesi rimasti in allevamento, avranno fornito risultato negativo a due prove sierologiche ufficiali effettuate a distanza di ventuno-trenta giorni l'una dall'altra la prima delle quali da eseguirsi ventuno-trenta giorni dopo l'abbattimento dei capi infetti e successiva disinfezione.

17) Qualora le misure sanitarie del presente provvedimento riguardino animali tenuti al pascolo brado/semi-brado, si farà ricorso all'accantonamento dei capi infetti o sospetti, isolandoli in una zona del pascolo o in un appezzamento di terreno appositamente recintato lontano da strade o corsi d'acqua;

18) Alla custodia degli animali posti sotto sequestro sanitario si nomina la Signora Parrino Maria come da istruzioni scritte, impartite dal Servizio Veterinario, in base all'art. 9 del D.P.R. 320/54;

#### DELEGA

Il Veterinario Dirigente SSA del Distretto di Milazzo a:

- autorizzare, ai sensi dell'art.14 del Reg. Pol.Vet. approvato con D.P.R. 8/2/54 N.320, e successive modificazioni, lo spostamento degli animali dal predetto allevamento per la macellazione.
- rintracciare di eventuali bovini movimentati dall'azienda verso altri allevamenti, effettuando i controlli previsti e/o le comunicazioni ai servizi veterinari interessati.

La presente ordinanza va notificata al Sig.ra Parrino Maria.

La presente ordinanza sarà revocata dopo che tutti gli animali dell' allevamento hanno presentato esito negativo a due prove ufficiali secondo le vigenti normative.

Il Servizio Veterinario ( area "A" ; "B"; "C" ) è incaricato della esecuzione della presente ordinanza e possono avvalersi, quando necessita, della collaborazione delle forze di polizia e del Comando Carabinieri per la tutela della salute (NAS).

Salvo che il fatto non costituisca reato, la mancata osservanza alle prescrizioni della presente ordinanza, costituisce violazione dell'art. 358 del T.U.LL.SS. R.D. n. 1265 del 27/07/1934 sanzionato dall'art. 16, comma 1, del D.L.vo 22/05/1999, n. 196.

Avverso la presente ordinanza, in ottemperanza delle vigenti normative, si può ricorrere, entro i termini previsti, al Tribunale Amministrativo sezione di Catania (TAR) o in alternativa è concesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Dalla Residenza Municipale



IL SINDACO  
Dott. Giuseppe Micheli

#### ATTO DI NOTIFICA

L'anno \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_  
Il sottoscritto \_\_\_\_\_, con la qualifica di \_\_\_\_\_  
ha notificato e dato copia del presente atto al Sig. \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

FIRMA PER RICEVUTA

IL NOTIFICATORE